



ACCESSO ALLE LAUREE MAGISTRALI

L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata adotta i seguenti metodi e richiede la seguente documentazione, in base ai casi specifici, per valutare se la qualifica estera conseguita sia idonea ai fini dell'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale

Requisito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale è il possesso di un titolo accademico estero corrispondente al primo ciclo secondo il quadro dei titoli del processo di Bologna e di livello 6 secondo il quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework – EQF).

Per informazioni dettagliate sulla validità dei titoli esteri si vedano le procedure ministeriali consultabili al seguente link: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>.

Per valutare l'idoneità e l'autenticità della qualifica estera conseguita ai fini dell'immatricolazione universitaria in Italia, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata richiede documentazione specifica in base al paese dove è stato conseguito il titolo e l'ordinamento a cui il titolo appartiene:

QUALIFICHE DI PAESI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LISBONA*

- Titolo accademico finale in originale
- Diploma Supplement o Transcript degli esami superati.

Per la verifica dell'idoneità del titolo, gli studenti in possesso di titoli emessi da paesi firmatari della Convenzione di Lisbona possono presentare l'Attestato di Corrispondenza ARDI scaricabile gratuitamente dalla [banca dati ARDI](#) (verificare l'elenco dei Paesi e dei titoli direttamente nella banca dati ARDI) o la Dichiarazione di Valore rilasciata dall'Ambasciata Italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l'ordinamento scolastico della qualifica.

Per la verifica dell'autenticità del titolo, gli studenti in possesso di titoli emessi da paesi firmatari della Convenzione di Lisbona possono presentare [l'Attestato di Verifica del CIMEA](#) o la traduzione e legalizzazione del titolo a cura della Rappresentanza Diplomatica italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l'ordinamento della qualifica, se il Paese di conseguimento del titolo aderisce alla convenzione dell'Aja (1961), invece di richiedere la legalizzazione all'Ambasciata italiana è possibile far apporre l'Apostille dall'autorità interna designata.

Le traduzioni devono sempre essere effettuate secondo le regole stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) come descritto al seguente link: <https://www.esteri.it/en/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/>

Sono accettate legalizzazioni e Apostille su firme di:

- Rettore, Preside, responsabile di segreteria o altra figura incaricata dall'istituzione universitaria/scolastica, che dichiara il rilascio del titolo di studio



- un funzionario pubblico, spesso del Ministero degli Affari Esteri, che dichiara che la firma del Rettore o altra figura di cui sopra è autentica
- un notaio, che dichiara che un funzionario incaricato dall'istituzione universitaria/scolastica ha firmato in sua presenza il titolo di studio
- un notaio, che dichiara di aver fatto il controllo sull'autenticità del titolo/certificato.

QUALIFICHE DI PAESI NON FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LISBONA

- Titolo accademico finale in originale
- Diploma Supplement o Transcript degli esami superati.

Per la verifica dell'idoneità del titolo, gli studenti in possesso di titolo emessi da paesi non firmatari della Convenzione di Lisbona devono presentare [l'Attestato di Comparabilità del CIMEA](#).

Per la verifica dell'autenticità del titolo, gli studenti in possesso di titoli emessi da paesi firmatari della Convenzione di Lisbona devono presentare [l'Attestato di Verifica del CIMEA](#)

Esclusivamente nel caso in cui il CIMEA non possa rilasciare l'Attestato di Verifica per la qualifica o nel caso in cui lo studente fosse già in possesso di un Attestato di Comparabilità CIMEA, precedentemente rilasciato, si potrà verificarne l'autenticità tramite le traduzioni e legalizzazioni a cura dell'Ambasciata Italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l'ordinamento della qualifica.

Se il Paese di conseguimento del titolo aderisce alla convenzione dell'Aja (1961), invece di richiedere la legalizzazione all'Ambasciata italiana è possibile far apporre l'Apostille dall'autorità interna designata.

Le traduzioni devono sempre essere effettuate secondo le regole stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) come descritto al seguente link:

<https://www.esteri.it/en/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/>

Sono accettate legalizzazioni e Apostille su firme di:

- Rettore, Preside, responsabile di segreteria o altra figura incaricata dall'istituzione universitaria/scolastica, che dichiara il rilascio del titolo di studio
- un funzionario pubblico, spesso del Ministero degli Affari Esteri, che dichiara che la firma del Rettore o altra figura di cui sopra è autentica
- un notaio, che dichiara che un funzionario incaricato dall'istituzione universitaria/scolastica ha firmato in sua presenza il titolo di studio
- un notaio, che dichiara di aver fatto il controllo sull'autenticità del titolo/certificato.

N.B.: gli studenti già residenti in Italia con titoli esteri emessi da paesi non firmatari della Convenzione di Lisbona, qualora fossero in possesso di Dichiarazione di Valore e traduzione e legalizzazione (o Apostille) del titolo a cura della Rappresentanza Diplomatica italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l'ordinamento della qualifica, possono richiedere una verifica preventiva del proprio titolo contattando l'Ufficio Valutazione Titoli (international.qualifications@uniroma2.it) e allegando _____ la _____ documentazione. L'Ateneo procederà con le dovute verifiche e si riserverà di richiedere documentazione aggiuntiva ove necessario.

NOTA BENE: Nel caso in cui il candidato ad un corso di studio presenti un titolo estero ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento anche parziale di tale titolo è subordinato alla procedura di accreditamento dell'istituzione operante in Italia, secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214 "Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)", 37 in attuazione dell'articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona

*** Paesi che hanno firmato o ratificato la Convenzione di Lisbona**

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Australia, Azerbaijan, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Macedonia, Romania, Russia, Spagna, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Ucraina, Stati Uniti d'America